



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 65
Operativa

OGGETTO: Circolazione stradale.

Patente di guida di categoria A2. Potenza massima. Chiarimenti. Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 18996 RU del 19 luglio 2013.
Integrazione alla circolare del Corpo n. 19/13.

Come noto i titolari di patente di categoria A2 possono condurre motocicli di potenza non superiore a 35 kW e con rapporto potenza/massa non superiore a 0,2 kW, e laddove il veicolo derivi da una versione depotenziata, questa versione non deve all'origine superare il doppio della potenza massima consentita (35 kW).

Il Ministero, con la nota citata in oggetto, in relazione al valore limite massimo ammissibile della potenza massima del motociclo in versione originaria, ha inteso chiarire, a seguito di interpretazioni contrastanti, che *il termine potenza massima consentita, riportato all'art. 3, comma 3, lettera c) del D. Lgs 18 aprile 2011, n. 59, è da riferirsi coincidente con la potenza massima assentita per la patente di categoria A2 che è pari a 35 kW. Conseguentemente, il valore corrispondente al "doppio della potenza massima" è pari a 70 kW.*

Il Ministero, inoltre, per maggior chiarezza ha esplicitato a titolo esemplificativo alcuni possibili casi nella sottostante tabella:

potenza motociclo in kW, indicata sulla carta di circolazione	Rapporto Potenza/massa in kW	Potenza in kW della versione da cui deriva eventualmente il motociclo	Possibilità di condurre il motociclo con la patente di ctg A2
25	0,18	70	SI
30	0,20	80	NO
35	0,25	70	NO
35	0,20	70	SI

Sotto il profilo sanzionatorio, pertanto, il conducente titolare di patente di ctg A2 che conduca un motociclo di potenza massima superiore a 35 kW o con un rapporto potenza/massa superiore a 0,20 kW o, comunque derivante da una versione che in originale è maggiore di 70 kW, incorre nella violazione di cui all'art. 116, comma 15**bis** CdS (p.m.r. € 1000,00, sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 4 a 8 mesi) con eventuale applicazione dell'art. 116 comma 14 CdS in capo all'incauto affidante.

CC

Addi, 26/07/13

F.to p. IL DIRIGENTE DI P.M. a.p.l.
Dott. Giovanni ACERBO